

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 17 novembre 2021

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

RICORSO: S. Alberto Orsa 1999

CALCIO OPEN a 7 MASCHILE - Cat. Open A, Girone E

Gara: S. Alberto Orsa 1999 - S. Francesco in Monza del 7 novembre 2021

Comunicato Ufficiale n. 4 del 10 novembre 2021

La società San Alberto Orsa 1999 ha proposto regolare appello avverso il provvedimento di cui al C.U. n° 4 del 10.11.21 con il quale il Giudice Sportivo di prima istanza, con riferimento alla gara S. Alberto Orsa 1999 – S. Francesco in Monza disputata il 7.11.21, ha squalificato per 4 giornate il proprio giocatore Sig. Stefano Invernizzi *“per aver colpito con un calcio un giocatore avversario, mentre lo stesso si trovava a terra”*.

Nel proprio ricorso la società non nega che il proprio tesserato abbia dato un calcio - *“pur senza eccessiva violenza”* - al giocatore avversario, ma precisa allo stesso tempo che tale condotta è stata posta in essere dal Signor Invernizzi dopo aver subito un fallo di gioco, come reazione istintiva a tale gesto.

Precisa la ricorrente che l'episodio si sarebbe verificato nel corso e in occasione di un'azione di gioco.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano, dopo aver approfondito i fatti oggetto del ricorso, aver esaminato gli atti ufficiali e in particolare l'integrazione di referto del DDG e dopo aver sentito quest'ultimo, ritiene che le circostanze riportate dalla ricorrente siano fondate.

Si evidenzia in particolare come all'esito dell'istruttoria svolta si debba ragionevolmente concludere che il calcio del giocatore, per la dinamica dell'azione così come ben rappresentata dal DDG in sede di approfondimento, possa essere inserito nel contesto di un contrasto di gioco; più nello specifico, quanto alla gravità del gesto, si evidenzia come l'azione di gioco - *“non essendoci gli estremi di pericolo”* - fosse regolarmente proseguita prima che l'arbitro estraesse il cartellino rosso nei confronti di Invernizzi.

Dalla lettura complessiva degli elementi acquisiti agli atti si può quindi affermare che, per quanto il gesto posto in essere dal giocatore sia certamente censurabile - come peraltro la stessa ricorrente, senza nascondersi in troppi giri di parole, correttamente ammette - il medesimo gesto non rientri tuttavia nella definizione di *“atto di violenza”* e/o in quella di *“vie di fatto”* e che, pertanto, la sanzione inflitta di quattro giornate non sia proporzionata rispetto ai fatti contestati.

Ritenendo pertanto che il ricorso in oggetto possa trovare parziale accoglimento, la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi:

- accoglie il ricorso proposto dalla Società S. Alberto Orsa 1999 riducendo da 4 (quattro) a 2 (due) le giornate di squalifica inflitte al proprio giocatore Stefano Invernizzi
- dispone la restituzione della tassa reclamo versata

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 18 NOVEMBRE 2021